

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ACCESSORIE ALLA  
SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E AL D.LGS 230/1995 DEI LAVORATORI  
DELL'ALMA MATER UNIVERSITA' DI BOLOGNA E DEI SOGGETTI AD ESSI EQUIPARATI – CIG  
8554661993**

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

**tra**

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, (C.F. n. .... - P.I. n. ....), con sede legale in Bologna Via Zamboni n. 33 rappresentata da..... dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nato a ..... il ....., nominato con Decreto Rettorale rep. n. ...., prot. n. .... del ..... e domiciliato per la carica presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Via Zamboni n. 33, di seguito denominata Università

**e**

..... con sede in ....., Via ..... (C.F. n. .... - P.I. n. ....), nella persona del legale rappresentante, Dott. ...., nato a ..... il .....e residente a ..... Via ..... n. ...., di seguito denominato Appaltatore

**PREMESSO CHE**

- con decreto del Presidente del Centro d'Ateneo per la Tutela e la Promozione della Salute e Sicurezza rep. N. 1672/2020, Prot. N. 297105 del 10.12.2020 è stata disposta l'approvazione della Relazione tecnico illustrativa e del Capitolato tecnico, contenenti gli elementi e le caratteristiche essenziali del progetto e la relativa copertura finanziaria per l'affidamento del servizio di prestazioni accessorie alla sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs 81/2008 e al D.Lgs 230/1995 dei lavoratori dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e dei soggetti ad essi equiparati e la copertura della relativa spesa;
- con determina del Direttore Generale rep. N. 7721/2020, prot. 303658 del 13.12.2020 è stata disposta l'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l'acquisizione del servizio di prestazioni accessorie alla sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs 81/2008 e al D.Lgs 230/1995 dei lavoratori dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e dei soggetti ad essi equiparati, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'importo massimo presunto pari a € 520.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità, rep. ...., prot. .... del ..... sono stati approvati gli atti di gara e la pubblicazione del bando e dell'avviso di gara con le modalità di cui

agli artt. 72, 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016;

- il bando è stato pubblicato in GUUE GU/S S ....., in GURI, V serie speciale, Contratti Pubblici n. .... del ....., in pari data, sul portale di Ateneo, quindi presso l'Osservatorio e sul sito del MIT;
- a seguito delle operazioni di gara, svolta su piattaforma telematica di negoziazione, in modalità ASP, ai sensi dell'art. 40, comma 2 e 58, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore della ditta ..... per l'importo contrattuale di € .....;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità , rep. n. .... del ..... la fornitura è stata quindi aggiudicata al concorrente .....
- In data ..... si è conclusa con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni cui all'art. 80 in capo alla suddetta impresa e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace.
- **[eventuale]** in data..... con nota n. .... è stata avviata la fornitura in pendenza della stipula del Contratto;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D. Lgs. 50/2016, della L.120/2020 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

#### **ARTICOLO 2 - VALORE DEGLI ALLEGATI**

1. Sono parte integrante del presente Contratto e sono materialmente allegati allo stesso:
  - il Capitolato tecnico;
  - offerta economica contenente i prezzi unitari delle prestazioni
  - lista prezzi prestazioni aggiuntive

2. Formano parte integrante del presente Contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:
- la copia digitale dell'offerta economica;
  - l'offerta tecnica
  - **[eventuale]** la procura speciale;
  - la polizza per responsabilità civile.

### **ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

1. Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di prestazioni accessorie alla sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008 e al D. Lgs. 230/1995, quali gli esami di laboratorio, le visite mediche specialistiche e gli esami strumentali, del personale dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e dei soggetti ad essi equiparati (come definito dall'art. 2, comma 1, lettera a del D. Lgs. 81/08), richieste dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica svolta da ogni lavoratore e della realizzazione dei programmi volontari di promozione della salute, come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica.

### **ARTICOLO 4 – DURATA DEL SERVIZIO, RINNOVO E OPZIONE DI PROROGA**

1. Fermo restando l'importo massimo contrattuale di cui all'articolo 6, il Contratto ha una durata pari a 36 (trentasei) mesi con decorrenza dal giorno in cui è repertoriato e archiviato nei sistemi dell'Università.
2. Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 36 (trentasei) mesi, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
3. Il contratto potrà essere prorogato per un periodo massimo pari a 6 (sei) mesi nel rispetto della normativa vigente e previa richiesta di disponibilità all'Appaltatore, per un importo non superiore a € 10.000,00.
4. L'Università si riserva di richiedere l'adempimento delle prestazioni aggiuntive inserite nella Lista prestazioni aggiuntive presentata insieme all'Offerta economica. I prezzi offerti inseriti in Lista dovranno rimanere validi per tutta la durata del contratto.

### **ARTICOLO 5 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del Contratto nelle more della stipula dello stesso ai sensi dell'art. 32, commi 8, 9 e 12 del D. Lgs. 50/2016 mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento nella quale è indicata la data di avvio delle prestazioni. In caso

di mancata successiva stipulazione del Contratto, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.

#### **ARTICOLO 6 - IMPORTO**

1. L'importo massimo del Contratto, riferito alla fase principale del servizio e quindi al netto delle eventuali opzioni di proroga e rinnovo, ammonta ad € \_\_\_\_\_ esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alla fornitura.
2. Il corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Università.
3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

#### **ARTICOLO 7 - VARIANTI AL CONTRATTO**

1. L'Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
2. L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall'Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest'ultimo.

#### **ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA'**

1. L'Università concede l'accesso nei propri locali al personale dell'Appaltatore per l'erogazione del servizio e/o altre attività connesse all'oggetto del Contratto , previo accordo con il Responsabile Unico del Procedimento.

#### **ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle disposizioni e condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara.
3. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza

del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché delle disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.

4. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.
6. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
7. Le eventuali attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con il Responsabile Unico del Procedimento. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

A tal fine, l'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito

<http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.

8. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
9. L'Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. L'Università provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore sulla base delle fatture bimestrali emesse da quest'ultimo previa verifica da parte dell'Università delle prestazioni erogate, sulla base della documentazione delle attività svolte e dei servizi erogati. L'Università provvede al pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere entro 30 giorni dalla data di ricezione delle suddette fatture. Nessun corrispettivo è riconosciuto per le prestazioni non effettuate, anche in dipendenza di cause non imputabili alla Struttura Sanitaria.
2. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
3. La comunicazione di vicende soggettive di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell'Università, nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.
4. Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza e dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.

Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:

- CCONSC (codice univoco ufficio);
- CIG 8554661993

- numero di Contratto;

L'Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015".

5. Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell'Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Università, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il RUP inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni.  
  
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto.
8. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Referente tecnico, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.
9. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

#### **ARTICOLO 11 – POLIZZE ASSICURATIVE**

1. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione dei servizi è interamente a carico dell'Appaltatore.  
  
Oltre alla responsabilità per l'esecuzione sono comprese:
  - la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università di Bologna;
  - la responsabilità per gli infortuni del personale;

- la responsabilità per danni cagionati a terzi, all'Università di Bologna o al personale Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione.
2. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall'esecuzione del Contratto, saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose.
- La suddetta polizza deve:
- prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;
  - essere stipulata ed esibita all'Università di Bologna entro la data di avvio dell'esecuzione del Contratto.
3. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo.
4. L'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Università in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore.
5. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell'Università di Bologna.
6. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del Contratto, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 15 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. L'operatività delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.

#### **ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto,



ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro ....., mediante polizza n. ... emessa il ..... da .....

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università, quale Foro competente, quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L'ammontare residuo sarà svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

#### **ARTICOLO 13 – PENALI**

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
  - Per ogni mancata presenza giornaliera dei medici preposti alle visite specialistiche o agli esami strumentali o necessità di variazione dell'appuntamento che non venga comunicata con almeno 2 giorni di anticipo, l'Università potrà applicare una penale pari a 150,00 €;
  - In caso di ritardo nella consegna dei referti clinici e dei risultati degli esami strumentali l'Università applica una penale giornaliera di 100,00 €. Ai fini dell'applicazione della penale verranno considerati i ritardi nella consegna dei referti clinici e dei risultati degli esami strumentali superiori a 5 (cinque)

- giorni lavorativi, ad eccezione degli esami di laboratorio legati al Rischio biologico per i quali sono considerati i ritardi superiori a 8 (otto) giorni lavorativi e si procederà all'applicazione della penale per ciascun referto consegnato oltre i citati termini;
- In caso di ritardo rispetto ai tempi previsti nel Capitolato nelle comunicazioni relative alla sostituzione del personale medico-infermieristico impiegato nell'esecuzione delle prestazioni potrà essere applicata una penale pari a massimo 100,00 euro.
  - In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nella documentazione nello stesso richiamata; in tali casi l'Università, applica all'Aggiudicatario le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
  3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto all'Aggiudicatario dall'Università; l'Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Università, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
  4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
  5. L'Università in caso di reiterati inadempimenti dell'Aggiudicatario, salvo il diritto di risoluzione del Contratto in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione o trattenendo l'importo delle penali sul pagamento della fattura, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

6. L'Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto.
7. Il ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione del Contratto per grave ritardo. In tal caso l'Università ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per il risarcimento del danno.

#### **ARTICOLO 14 – RECESSO**

1. Fermo il disposto di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016, l'Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:
  - per motivi di pubblico interesse;
  - in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.
3. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

#### **ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
  - reiterato ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
  - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
  - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio/della fornitura;
  - frode nella esecuzione della fornitura.
2. L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante PEC, senza bisogno di diffida ad

adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 13 "Penali", nei seguenti casi:

- in caso di mancato rispetto del termine di consegna fissato in Contratto revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione del servizio;
  - qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell'art. 11 Polizze Assicurative;
  - qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo per una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016
  - qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;
  - in caso di fallimento dell'Appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016;
  - cessione del Contratto;
  - violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
  - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Università, ai sensi dell'art. "Brevetti industriali e diritti d'autore" del presente Contratto;
  - nei casi di cui all'art. 18 "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Contratto;
  - nei casi di cui all'art. 21 "Trasparenza" del presente Contratto;
  - nei casi di cui all'art. 17 "Riservatezza";
  - violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>;
  - nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

## ARTICOLO 16 – RISERVATEZZA

1. L'Aggiudicatario e l'Università si impegnano a garantire la confidenzialità di tutti i dati, documenti e ogni altro materiale (in qualsiasi formato) identificati come "informazioni riservate" nel momento in cui sono rivelati tra le parti durante l'implementazione del presente contratto e per 4 (quattro) anni successivi alla scadenza dello stesso.
2. Se non diversamente concordato, le informazioni riservate saranno utilizzate esclusivamente per lo svolgimento e la conduzione delle attività oggetto dell'appalto.
3. L'Aggiudicatario e l'Università potranno rivelare, trasferire e/o comunicare le informazioni riservate ai propri dipendenti, consulenti e affiliati (di seguito "persone correlate") solamente se le stesse persone correlate necessitano di tali informazioni per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto a condizione che le persone correlate risultano vincolate da obblighi di confidenzialità almeno restrittivi quanto quelli stabiliti nel presente contratto.
4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano se:
  - la Parte che ha comunicato le informazioni riservate autorizza la Parte ricevente alla divulgazione delle informazioni;
  - la Parte ricevente può provare di essere già in legittimo possesso dell'informazione riservata in un momento antecedente alla sua comunicazione oppure una terza parte rivela tale informazione riservata senza l'obbligo di confidenzialità della stessa;
  - la Parte ricevente prova che l'informazione riservata è stata sviluppata autonomamente ed in modo del tutto indipendente, senza l'utilizzo delle informazioni ricevute dall'altra Parte;
  - l'informazione riservata risulta o diviene di pubblico dominio, a condizione che la sua divulgazione e accessibilità non siano causate da fatto illecito o dalla violazione del presente contratto.
5. La parte ricevente è tenuta a comunicare o a rendere accessibili l'informazione riservata in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte ricevente sia effettivamente tenuta alla comunicazione. Le informazioni riservate restano nella titolarità della Parte che le ha comunicate.
6. In caso di richiesta scritta della Parte che le ha comunicate, la Parte ricevente avrà l'obbligo di restituire immediatamente le informazioni riservate cui è venuta in possesso, nonché tutte le copie delle stesse.

7. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sulle informazioni riservate e su ogni altra informazione che ciascuna Parte comunichi o renda disponibile alla Parte ricevente sono e rimangono della Parte che le ha comunicate.
8. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza e confidenzialità anzidetti.
9. L'Aggiudicatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Università.
10. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza e confidenzialità, l'Università, ha la facoltà di dichiarare risolti di diritto il Contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
11. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Università delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
12. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Università attinente le procedure adottate dall'Aggiudicatario in materia di riservatezza e confidenzialità e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
13. L'Aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e documenti dell'Università, né alcuna documentazione inerente ad essi o copia di essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Università.

#### **ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_
2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D. Lgs. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

***[ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l'Appaltatore non l'abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]***

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell'appalto.

#### **ARTICOLO 18 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI**

1. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.

#### **ARTICOLO 19 – TRACCIABILITÀ**

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 20 – TRASPARENZA**

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **ARTICOLO 21 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Massimo Naldi.

#### **ARTICOLO 22 – RESPONSABILE DELL'APPALTO**

1. Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore individua nel/la Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra ..... il Responsabile dell'appalto, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore, quale referente nei confronti dell'Università.
2. I dati di contatto del Responsabile dell'appalto sono:
  - Numero telefonico .....
  - Numero di fax .....



- Indirizzo e-mail .....

#### **ARTICOLO 23 – SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'Appaltatore.
2. L'imposta di bollo è a carico dell'Appaltatore e al versamento all'erario provvede l'Università di Bologna ai sensi dell'art. 6 del DM 17/6/2014 con modalità esclusivamente telematica.

#### **ARTICOLO 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).
3. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all'Appaltatore trattamenti di dati personali di cui l'Università risulta titolare, l'Appaltatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.
4. L'Appaltatore si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite.

#### **ARTICOLO 25 – FORO COMPETENTE**

1. Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Le clausole di cui agli artt. 7 (Varianti al Contratto), 9 (Obblighi dell'Appaltatore), 10 (Modalità di pagamento), 12 (Garanzia definitiva), 13 (Penali), 14 (Recesso), 15 (Risoluzione del Contratto), 17 (Subappalto e cessione del Contratto), 19 (Tracciabilità), 23 (Spese contrattuali), 25 (Foro competente) del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c..

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

*(Firmato digitalmente – Il Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità)*

Per l'Appaltatore

*(Firmato digitalmente – Il Legale Rappresentante)*